

ART. 160.

Divieti.

È sempre fatto divieto di eseguire la pulizia degli animali e dei veicoli nella pubblica via, od in cortili prospicienti a locali di abitazione permanente.

ART. 161.

Divieto di tenere in città e nel suburbio bovini, maiali, pecore e capre.

Nell'interno della Città, come pure nell'agglomerato suburbano è proibito di tenere bovini, maiali e stalle ad uso di armenti di qualsiasi specie.

Il Sindaco potrà concedere il permesso di tenere alla periferia della Città poche capre, pecore, mucche o asine lattifere per *casi speciali*, dietro visita dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Capo i quali devono accertare che la località si presta ad accogliere una stalla e che la stalla trovasi nelle condizioni volute dal Regolamento e tali da non recare alcuna molestia o danno alla salute degli abitanti.

ART. 162.

Pollai e conigliere.

È consentito di tenere nell'aggregato urbano e suburbano pochi capi vivi di pollame e conigli purchè siano racchiusi in pollai e conigliere costruite secondo le modalità dei seguenti articoli.

Potrà essere sempre imposta la riduzione del numero dei polli e conigli qualora ne derivasse molestia al vicinato.

Non è peraltro consentito di tenere galli, galletti, anitre e faraone.

ART. 163.

Pollai e conigliere nella zona balneare.

Nella zona di Marina, Tirrenia, Calambrone è vietato, nei mesi di *aprile* a tutto *ottobre*, l'allevamento di animali da cortile, suini ecc. e ciò allo scopo di tutelarne lo sviluppo come « zona climatica » e per la protezione della salute delle migliaia di bambini che nella stagione estiva vengono ospitati nelle numerose colonie.

Nella zona di Marina tale divieto si limita all'aggregato edilizio e di civile abitazione, rimanendo quindi escluse le case coloniche del settore agricolo.

ART. 164.

Distanze.

I pollai e le conigliere non possono essere costruiti nell'ambito stesso della casa di abitazione (cantina, soffitta, ecc.) nè a stretto contatto con forni e depositi di generi alimentari.

Devono distare almeno dieci metri dagli alloggi e tre metri dal limite delle proprietà confinanti.

ART. 165.

Pollai - Costruzione.

È consigliabile che i pollai constino di un casotto in muratura foderato internamente in tutte le superfici con intonaco di cemento liscio lavabile, con bocche di ventilazione in alto, con angoli arrotondati in raccordo con tutta la superficie.

È consentito peraltro anche l'uso di pollai in legno costruiti a regola d'arte ma poggianti su terreno cementato ad unica gettata con pendenza adeguata.

Il pollaio deve essere recinto di rete metallica e di stecche di legno duro.

Anche la pavimentazione del recinto deve essere in cemento d'unica gettata su cui può essere cosparsa rena o calcinaccio, con pendenza di richiamo delle acque di lavaggio verso un pozzetto di raccolta a chiusura idraulica.

ART. 166.

Conigliere - Costruzione.

È consigliabile che le conigliere constino di scompartimenti in muratura foderati internamente di cemento liscio con angoli arrotondati, ma è peraltro consentito che esse siano costruite in legno a regola d'arte.

La superficie inferiore di esse deve essere però di rete metallica o di stecche di legno duro; devono stare sollevate da terra in modo che i rifiuti organici degli animali vengano a cadere in una cassetta metallica che deve essere rimossa ogni, giorno e convenientemente lavata.

La recinzione delle conigliere deve essere fatta con rete metallica e stecche di legno duro ed il terreno deve essere pavimentato come è prescritto per i pollai.